

ISTITUZIONE DI GARANCOOP, SISTEMA DI GARANZIA DEI PRESTITI SOCIALI DELLE COOPERATIVE

Art.1 *Soggetti aderenti e natura di Garancoop*

1. Le cooperative con sede nel territorio nazionale che effettuano raccolta di risparmio presso i propri soci, devono aderire al Fondo di garanzia dei soci prestatori "Garancoop".
2. Garancoop ha natura di diritto privato ed è costituito sotto forma di società per azioni anche consortile.
3. Garancoop opera in piena autonomia decisionale rispetto alle cooperative aderenti quale strumento mutualistico- assicurativo a favore dei soci prestatori delle stesse.
4. Le risorse finanziarie per il perseguimento delle finalità di "Garancoop" sono fornite dalle cooperative aderenti in conformità di quanto previsto dalla presente legge
5. Le cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute ad informare i propri soci prestatori, mediante apposita informativa scritta precontrattuale chiara ed esaustiva:
 - delle differenze tra il sistema cooperativo, l'attività d'impresa e l'attività bancaria;
 - delle differenze tra il prestito sociale e le varie forme di deposito bancario chiarendo che la cooperativa non esercita attività bancaria;
 - dei rischi sottesi al prestito;
 - dello stato economico patrimoniale della cooperativa attraverso la comunicazione, anche, del suo rating;
 - delle modalità di impiego del prestito sociale e delle precipue finalità della cooperativa.
6. Alle informazioni che precedono sono aggiunte le informazioni relative al sistema di garanzia Garancoop e le garanzie finalizzate alla restituzione delle somme in caso di default della cooperativa.

Art. 2 *Dotazione finanziaria di Garancoop*

1. Il sistema di garanzia Garancoop ha una dotazione finanziaria proporzionata all'ammontare dei prestiti sociali in capo alle cooperative aderenti e comunque pari almeno allo 1,5 per cento dell'importo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperative aderenti come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 31 dicembre 2020. Il termine è prorogato sino al 31 dicembre 2022, se anteriormente al 31 dicembre 2020 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 1,5 per cento dell'importo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperative aderenti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 1 per cento dell'importo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperative aderenti se è improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per le misure previste dalle funzioni istituzionali del fondo stesso.
4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo 3. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo.
5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo e separato, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Garancoop e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente legge il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente articolo, sulla dotazione finanziaria non sono ammesse azioni dei creditori di Garancoop o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o dei fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Garancoop.
6. In ogni caso le somme di denaro versate dal Fondo a favore dei soci prestatori sono esenti da ogni e qualsiasi tassa, tributo e/o imposta nazionale e/o regionale comunque denominata.

Art. 3 *Finanziamento di Garancoop e investimento delle risorse*

1. Per costituire la dotazione finanziaria di Garancoop, gli aderenti versano annualmente i contributi per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di

pagamento, se ciò è autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento può essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia.

2. I contributi dovuti dalle cooperative aderenti sono proporzionati all'ammontare dei prestiti sociali da ciascuna raccolti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio.

3. Garancoop, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,8 per cento dei prestiti sociali, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare più elevato.

4. La Banca d'Italia può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di sei mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

5. Garancoop assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.

6. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

Art. 4 *Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile*

1. Garancoop tutela esclusivamente i soci prestatori delle cooperative aderenti effettuando, nei limiti e secondo le modalità indicati nel presente articolo, rimborsi nei casi di inadempimento o insolvenza della cooperativa;

2. Sono ammessi al rimborso i soli crediti relativi ai prestiti sociali raccolti presso i soci.

3. Il limite di rimborso per ciascun socio persona fisica è pari all'importo massimo che, tempo per tempo, può essere annotato nel libretto riassuntivo del prestito sociale effettuato.

4. Sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della cooperativa in caso di inadempimento o insolvenza della stessa.

5. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si accerta l'inadempimento o si producono gli effetti verso terzi dell'accertamento dell'insolvenza. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.

6. Garancoop subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della cooperativa inadempiente e/o insolvente nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepisce i riparti erogati dalle eventuali procedure concorsuali cui la cooperativa è stata assoggettata in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.

7. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso i prestiti sociali i cui titolari, al momento dell'inadempimento e/o dell'insolvenza, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

8. Garancoop può differire il rimborso nei seguenti casi:

a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il prestito sociale è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;

b) il prestito sociale è soggetto a misure restrittive imposte dallo Stato Italiano o da uno Stato o da un'organizzazione europea o internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;

10. In deroga al comma 1, se un socio, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme di tale credito, è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

11. Il diritto al rimborso si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui viene accertato l'inadempimento e/o si producono gli effetti verso terzi dell'accertamento dell'insolvenza.

Art. 5 *Obblighi di Garancoop*

1. Garancoop provvederà ad un costante monitoraggio diretto sull'attività di raccolta del prestito sociale tanto da poter prevenire sia impieghi distorti sia l'esercizio abusivo dell'attività bancaria vietando l'utilizzo di strumenti che

possano ingenerare confusione nell'utente tra l'attività della Cooperativa e l'attività bancaria. Garancoop favorirà l'introduzione di soglie oltre le quali i controlli straordinari si devono attivare in automatico al fine di poter, oltre ad analizzare i dati patrimoniali e di bilancio, approfondire e valutare le scelte aziendali in coerenza al fine mutualistico della cooperativa. Il monitoraggio svolto da Garancoop deve essere rivolto a controllare che il prestito sociale venga utilizzato dalla società cooperativa nel perseguimento del fine mutualistico e non venga reimpiegato nell'attività di impresa per investimenti di qualunque genere dei quali i soci non siano stati adeguatamente e tempestivamente informati.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, Garancoop:

a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della sua attività. Si doterà inoltre di uno Statuto e di Regolamenti della attività istituzionali previsti dalla presente legge;

b) effettua con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi: a tal fine può chiedere informazioni alla cooperative aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;

c) redige la corrispondenza con i soci prestatori della cooperative aderenti

d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;

e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;

f) nomina un numero di amministratori e sindaci indipendenti che rappresentino la maggioranza degli amministratori e sindaci nominati ai sensi dello Statuto;

2. I componenti degli organi di Garancoop e a coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 2, lettera d).

Art. 6 *Informazioni da fornire a Garancoop*

1. Garancoop può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei soci prestatori. A tal fine, le cooperative classificano i prestiti sociali in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso. Le cooperative aderenti trasmettono tempestivamente a Garancoop, su richiesta dello stesso, le informazioni necessarie in merito ai prestiti sociali quali, a solo scopo esemplificativo, l'ammontare complessivo e/o dei singoli prestiti, il numero dei beneficiari.

Art.7 Poteri della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei soci prestatori e alla stabilità del sistema finanziario nonché alla capacità di Garancoop di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

a) riconosce Garancoop, approvandone lo statuto, a condizione che presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema cooperativo;

b) verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati a monitorarne i rischi, per selezionare la tipologia di intervento previsti e darvi esecuzione;

c) informa senza indugio Garancoop se rileva che una cooperativa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema;

d) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente legge.

2. Garancoop informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 8 Sanzioni per mancata adesione al Fondo

1. La mancata adesione a Garancoop o l'esclusione da esso, comporta l'immediata sospensione dell'attività di raccolta del risparmio presso i soci da parte della cooperativa. In caso di violazione della presente disposizione così come in caso di mancata adesione a Garancoop da parte delle cooperative che ricorrono al prestito sociale, si applica l' art. 130 del Testo Unico Bancario.

Art. 9 Interventi finanziati su base volontaria

1. Garancoop può effettuare, secondo le modalità definite da Statuto, specifici interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle cooperative aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 3.

Art. 10 Cessazione dall' attività di raccolta di risparmio tra i soci.

1. Le cooperative informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento, o della scelta di cessare la raccolta di prestito sociale. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare

svolgimento della procedura di liquidazione o dismissione del risparmio dei soci.

2. La comunicazione di cui al comma 1 comporta l' immediata sospensione dell' attività di raccolta del prestito sociale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1, pena l' applicazione di quanto previsto al precedente art 8.

Art. 11 *Interventi sulle cooperative in liquidazione alla data dell'entrata in vigore del provvedimento*

1. In fase di prima istituzione Garancoop provvederà a creare un Fondo Straordinario di Solitarietà Attiva a favore dei soci prestatori delle società cooperative già oggetto di procedure concorsuali dichiarate. Il Fondo Straordinario di Solidarietà Attiva costituisce patrimonio autonomo e separato da ogni altro fondo istituito presso Garancoop ed avrà con una dotazione finanziaria – predisposta dalle cooperative non interessate dalle situazioni di crisi - non inferiore allo 0,8 % dell' ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative interessate. Sulla dotazione finanziaria del Fondo Straordinario di Solidarietà attiva valgono le garanzie di cui all' art. 2, 5° comma.

2. Garancoop erogherà ai soci prestatori persone fisiche che ne facciano richiesta una somma non inferiore al 80% dell'importo nominale del prestito sociale versato al 31.12 dell'anno precedente all' ammissione della cooperativa alla procedura concorsuale.

3. Ulteriori interventi di Solidarietà Attiva potranno essere effettuati a favore dei soci prestatori che stanno affrontando situazioni personali ed economiche insostenibili ed indecorose a causa della perdita di tutto il loro patrimonio e dunque per permettere loro il sostentamento ed il sostegno per spese della propria vita indispensabili e non prorogabili, quali ad esempio quelle legate alla salute e all'assistenza e ciò tenendo conto delle condizioni dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente definiti sulla base dell' indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) nella quale non verranno conteggiati gli importi versati alle cooperative sotto forma di prestito sociale e/o di azioni.

4. In ogni caso le somme di denaro versate dal Fondo a favore dei soci prestatori sono esenti da ogni e qualsiasi tassa, tributo e/o imposta nazionale e/o regionale comunque denominata.